

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto del giudice delegato ex art.273 comma 5 CCII)

Il giudice delegato

Nella liquidazione controllata n° 5 del ruolo generale dell'anno 2024, a carico di MONTANARI FRANCESCA, sull'istanza depositata il 19 luglio 2024, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visti gli atti della procedura di liquidazione controllata;

letta l'istanza di rimessione degli atti presentata dal liquidatore in relazione alle contestazioni svolte dal creditore Organismo di Composizione della crisi da sovra indebitamento presso l'Ordine Avvocati di Reggio Emilia; rilevato che l'Organismo di Composizione della crisi ha chiesto di essere ammesso al passivo per la somma di euro 4.808,38 in prededuzione;

Rilevato che nel progetto di stato passivo la Liquidatrice ha così proposto:

"Fermo restando il preventivo intervenuto tra l'OCC e il Sig. Rinaldini e la Sig.ra Montanari pari ad euro 8.082,59 oltre iva ed anticipazioni da cui dedurre l'acconto versato, tenuto conto che, come previsto dall'art. 275, terzo comma, CCII spetta al Giudice, al termine della procedura e dopo l'approvazione del rendiconto, la liquidazione del compenso ai sensi del DM 202/2014, il quale secondo l'attuale interpretazione (Trib. Rimini 30 maggio 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib. Torino 7 maggio 2024; Trib. Milano 29 febbraio 2024; Trib. Palermo 10 maggio 2023) prevede un unico compenso, si ritiene che



in questa sede la domanda sia inammissibile".

L'OCC ha presentato le osservazioni;

vista la giurisprudenza di merito (Trib. Torino 7-5-2024 est. Miglietta) *che, in fattispecie analoga*, ha respinto la domanda di insinuazione allo stato passivo proposta dall'OCC, confermando l'esclusione del credito insinuato, dovendosi intendere il compenso maturato dall'Organismo 'unitario' con il compenso del liquidatore e, come tale, assoggettato solo alla liquidazione finale ex art.275, co.3, CCII.;

ritenuto che il compenso unico da ripartirsi tra l'OCC e il liquidatore nominato dal tribunale secondo criteri di proporzionalità, non può che essere liquidato dal giudice al termine della procedura liquidatoria, previa verifica della conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e previa approvazione del rendiconto, secondo quanto disposto dall'art. 275, comma 3, CCII;

ritenuto, infatti, che solo a conclusione della procedura, saranno definitivamente noti l'entità dell'attivo realizzato e del passivo accertato, che costituiscono i parametri di riferimento per la liquidazione del compenso unico dell'OCC e del liquidatore, e sarà possibile valutare positivamente l'operato del liquidatore;

ritenuto che la pattuizione del compenso tra il debitore e l'OCC di cui all'art. 14, comma 1, D.M. n. 202/2014 non può assumere un ruolo vincolante nella determinazione del compenso del liquidatore da parte dell'Autorità giudiziaria, in quanto, la predeterminazione negoziale di un compenso eccessivo rispetto a quello liquidabile con l'applicazione dei parametri normativi costringerebbe il giudice a liquidare un compenso in violazione di quei parametri di legge che è naturalmente chiamato ad applicare.

ritenute non fondate le osservazioni;



p.q.m.

provvede alla definitiva formazione dello stato passivo nei termini di cui alla proposta del liquidatore;

Dispone che il progetto dello stato passivo così come definitivamente formato venga trasmesso al liquidatore che dovrà predisporre lo stato passivo così come definitivamente formato dal giudice e trasmetterlo alla Cancelleria Fallimentare al fine di pubblicarlo sul sito web del Tribunale di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 2 settembre 2024.

il giudice delegato

Simona Boiardi

